



## **PROPOSTE CGIL, CISL, UIL SUI TEMI PREVIDENZIALI NELLA FASE 2 DEL CONFRONTO SINDACATI GOVERNO**

Il confronto avviato lo scorso anno fra Cgil, Cisl e Uil ed il Governo in materia di pensioni, sulla base della Piattaforma unitaria “Riformare le pensioni, dare lavoro ai giovani”, ha permesso di giungere alla sottoscrizione del Verbale di sintesi del 28 settembre 2016 ed all’emanazione di importanti misure che hanno introdotto un principio di flessibilità di accesso alla pensione, come la pensione anticipata per i lavoratori precoci, l’ape sociale, il cumulo contributivo gratuito e la semplificazione della normativa per i lavoratori usuranti. Inoltre, per i pensionati, l’estensione della quattordicesima e della no tax area.

Il confronto in corso sulla “fase due”, pur avendo fatto registrare alcuni, parziali, elementi di avanzamento, al momento sta evidenziando significative distanze, anche su elementi particolarmente rilevanti, distanze che il proseguimento del negoziato ci auguriamo possa far superare.

L’obiettivo delle organizzazioni sindacali nella “fase due” è quello di determinare risultati concreti sui punti fissati nel Verbale di sintesi, che vadano nella direzione indicata dalla piattaforma sindacale, che rimane il riferimento del sindacato per una riforma organica del sistema previdenziale nel nostro Paese.

I punti più significativi che poniamo in questa fase all’attenzione del Governo sono:

### **1. Revisione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione in relazione agli incrementi della speranza di vita**

Si richiede di bloccare l’adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione previsto con decorrenza 1° gennaio 2019 e avviare un negoziato per la revisione dell’attuale meccanismo di adeguamento dei requisiti all’aspettativa di vita per quanto concerne la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata e i coefficienti di rivalutazione. Si propone inoltre, di costituire un gruppo di lavoro, composto dai rappresentanti dei ministeri e degli istituti competenti e da Cgil, Cisl e Uil, al fine di individuare i criteri in grado di poter misurare il diverso impatto delle attività lavorative sulla speranza di vita.

### **2. Superamento delle disparità di genere delle donne e valorizzazione del lavoro di cura**

Occorre:

- Una maggiorazione contributiva dei periodi di congedo di maternità.
- Il riconoscimento di un anticipo rispetto all’età legale per l’accesso alla pensione di vecchiaia (sia nel contributivo che nel misto) per tutte le lavoratrici che abbiano avuto o adottato dei figli; tale anticipo sarà di 1 anno per ogni figlio fino ad un massimo di 3 anni; in alternativa, la possibilità per il trattamento economico della pensione, dell’applicazione del

coefficiente di trasformazione relativo all'accesso alla pensione, maggiorato di un anno per uno o due figli, maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

- La riduzione di un anno per ogni figlio, fino ad un massimo di tre anni, del requisito contributivo per l'accesso all'ape sociale, di cui all'articolo 1, commi 179-186, della legge 232/2016;
- Il riconoscimento, nel sistema misto e contributivo, di un anticipo pensionistico (1 anno ogni 5 anni, fino un massimo di 4 anni, rapportato a ratei annuali) ai soggetti che assistono il coniuge, l'unito civilmente o un parente di primo e secondo grado convivente con handicap grave ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- La valorizzazione contributiva del lavoro di cura per le donne, tenendo conto degli indicatori statistici che attestano l'attuale distribuzione di tale attività.
- La revisione dell'attuale sistema di contribuzione per chi svolge lavoro domestico prevedendo versamenti contributivi pieni -anche oltre le prime 24 ore settimanali lavorate e rapportati alle retribuzioni corrisposte effettivamente, se superiori a quelle convenzionali.

### **3. Flessibilità in uscita e sostegno alle future pensioni dei giovani.**

*Riduzione dell'importo soglia per l'accesso alle pensioni calcolate con il sistema contributivo.*

Al fine di aumentare la flessibilità delle scelte individuali per le lavoratrici e i lavoratori si ritiene necessaria la riduzione dell'importo soglia per l'accesso alle pensioni contributive al compimento dell'età pensionabile o dell'età per la pensione anticipata con 20 anni di anzianità contributiva. In particolare:

- ridurre da 1,5 ad 1 volta l'assegno sociale l'importo soglia richiesto per la pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi;
- ridurre significativamente l'importo soglia (attualmente pari a 2,8 volte l'assegno sociale) in caso di pensionamento anticipato nel sistema contributivo a 63 anni e 7 mesi con 20 anni di contributi.

*Pensione contributiva di garanzia e graduazione della quota di pensione deducibile dal reddito influente in funzione degli anni di contribuzione ed inclusione delle pensioni complementari nella quota.*

Si conferma l'esigenza di una riforma organica che introduca nel sistema previdenziale una pensione contributiva di garanzia che consolidi il pilastro previdenziale pubblico e possa riconoscere e valorizzare ai fini previdenziali, le situazioni di discontinuità lavorativa, il lavoro e le contribuzioni povere, l'attività di cura, studio e formazione e a tale proposito proponiamo la definizione di un Memorandum che fissi i principi e i reciproci impegni futuri.

In questa fase transitoria si chiede una riformulazione della proposta avanzata dal Governo, garantendo un maggior raccordo tra il trattamento previdenziale e la storia contributiva della persona, superando quindi l'impianto ipotizzato, che a nostro avviso risulta disincentivante alla partecipazione attiva sul mercato del lavoro e al relativo versamento contributivo, e non riconosce adeguatamente le storie contributive più deboli. In particolare proponiamo che la quota di pensione deducibile dai redditi influenti per l'erogazione dell'assegno vada graduata in ragione degli anni di contribuzione pensionistica. In particolare la quota di pensione deducibile è innalzata:

- al 50% in caso di pensione conseguita con almeno 20 anni di contribuzione;
- al 55% in caso di pensione conseguita con almeno 25 anni di contribuzione;
- al 60% in caso di pensione conseguita con almeno 30 anni di contribuzione.

Inoltre, al fine di valorizzare le scelte orientate al risparmio previdenziale da parte di quei lavoratori che hanno aderito a forme pensionistiche complementari, si conviene di rendere deducibili anche le pensioni complementari, nelle misure e con le modalità prima indicate per le pensioni obbligatorie .

#### *Valorizzazione dei periodi di formazione e copertura di quelli di non lavoro*

Si propone la valorizzazione dei periodi di discontinuità lavorativa e di formazione qualificata, non coperti da alcuna contribuzione previdenziale, per il raggiungimento del requisito contribuito dei 20 anni necessario per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

#### **4. Interventi per il rafforzamento della previdenza complementare ed il rilancio delle adesioni**

##### *Armonizzazione fiscale pubblici privati*

Si richiede l'equiparazione del trattamento fiscale dei dipendenti pubblici a quello dei lavoratori privati mediante modifiche al decreto 252 con le quali operare:

- l'estensione delle regole fiscali dei lavoratori privati ai dipendenti pubblici;
- la parificazione delle regole civilistiche in tema di tipologia delle prestazioni ed accesso alle stesse;

##### *Campagna "Semestre per l'adesione consapevole ed informata" per la promozione delle adesioni.*

Si propone di realizzare nel 2018 una campagna informativa, nel contesto più ampio della valorizzazione della previdenza pubblica, intitolata "Semestre per l'adesione consapevole ed informata" con il meccanismo del silenzio assenso che garantisca ai lavoratori l'effettiva libertà di scelta, con modalità più stringenti che superino i limiti della precedente esperienza. Meccanismo da estendere ai dipendenti pubblici in regime di Tfr.

Si propone di prevedere una norma che permetta a regime alla contrattazione collettiva di regolamentare l'adesione con trasferimento automatico del Tfr al fondo pensione, fermo restando il diritto del lavoratore al recesso preventivo, che avrà la possibilità di esercitare entro un certo periodo di tempo.

Si richiede una norma che permetta il versamento dei contributi al fondo pensione attraverso l'F24 e l'Uniemens dell'Inps, il quale provvederà a rendicontare le quote ai relativi Fondi di competenza, e altre procedure che, complessivamente, tutelino la libertà di adesione del lavoratore e lo svincolino dai condizionamenti del datore di lavoro (vedi normativa su dimissioni in bianco).

##### *Riduzione della tassazione sui rendimenti e semplificazione della tassazione sulle prestazioni*

- Riduzione dell'imposta sui rendimenti
- Innalzamento della quota di attivo patrimoniale che le forme pensionistiche complementari possono destinare ad investimenti in economia reale con l'esenzione dall'imposta
- semplificare la tassazione delle quote di prestazione maturate per i periodi anteriori al 2007.

### *Misure per le imprese con meno di 50 addetti in relazione al Tfr destinato alla previdenza complementare*

Realizzazione di idonee misure compensative per le imprese con meno di 50 addetti che destinano a previdenza complementare il trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti.

### *Investimenti nell'economia reale*

Avviare un apposito tavolo istituzionale, con la partecipazione delle Parti sociali ed il successivo coinvolgimento delle istituzioni e delle associazioni di settore, per la definizione delle modalità e degli strumenti utili a favorire e rendere conveniente, ed in condizioni di sicurezza per i loro aderenti, l'investimento dei fondi pensione nell'economia reale, con particolare riguardo all'individuazione delle caratteristiche e degli scopi dell'investimento stesso (sviluppo infrastrutturale e locale, finanziamento delle PMI, ecc.).

#### **5. Separazione della spesa previdenziale da quella assistenziale**

Ai fini del completamento della separazione tra previdenza ed assistenza, il governo deve promuovere, in sede comunitaria e nelle istituzioni internazionali interessate, una verifica dei criteri di rappresentazione della spesa pensionistica utilizzati per le comparazioni a livello internazionale al fine di escludere quelle voci che non hanno attinenza alcuna con le prestazioni pensionistiche.

A questo fine si deve costituire un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Istat, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed al quale saranno invitati i rappresentanti di Eurostat.

#### **6. Ripristino della perequazione dei trattamenti pensionistici**

Ritorno al meccanismo di perequazione delle pensioni previsto dalla legge 388/2000, basato sugli "scaglioni di importo", con eventuale anticipazione al 2018 e riconoscimento di una rivalutazione dell'importo della pensione della mancata indicizzazione (valutare l'eventualità di definire un montante virtuale).

Il governo costituirà un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Istat e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di verificare la possibilità di individuare un indice diverso dall'attuale e in grado di assicurare una migliore rivalutazione delle pensioni.

#### **7. Ape sociale e pensione anticipata per i lavoratori precoci/Cumulo Gratuito**

In coerenza con l'obiettivo di realizzare un effettivo sistema di uscita flessibile dal lavoro e di garantire i 41 anni di contribuzione per accedere alla pensione anticipata contenuto nella Piattaforma, e per ampliare le condizioni che permettano una flessibilità in uscita per i lavoratori che si trovano in determinate situazioni, si propone:

- L'ampliamento delle categorie di lavoratori che svolgono attività gravose
- La riduzione dei requisiti contributivi di accesso all'Ape sociale:
  - a 30 anni per i lavori gravosi;
  - di un anno per ogni figlio fino ad un massimo di tre anni, per le lavoratrici.
- Semplificazione dei criteri di accesso:

- superare le criticità emerse per i lavoratori disoccupati e ricollocati a tempo determinato ed estensione della possibilità di accesso ai lavoratori disoccupati a seguito di conclusione di rapporti di lavoro a tempo determinato; o seppur licenziati senza alcun diritto alla percezione di un ammortizzatore sociale, per carenza del requisito contributivo necessario per accedere alla Naspi.
- rideterminare la condizione per l'accesso in caso di lavori gravosi prevedendo che lo svolgimento di questo tipo di attività deve essere avvenuto in almeno 7 anni degli ultimi 10 che precedono la cessazione del rapporto di lavoro, come avviene per i lavori usuranti.
- utilizzo della contribuzione estera per il raggiungimento del requisito contributivo richiesto
- semplificare le procedure per accedere alle prestazioni, in particolare per la certificazione connessa all'attestazione del lavoro gravoso.

Per quanto riguarda il cumulo gratuito, la necessità di emanare le disposizioni attuative affinché vi sia la possibilità di cumulare la contribuzione versata anche nelle casse dei liberi professionisti.

#### **8. Revisione delle norme che prevedono il posticipo del termine di percezione dei Tfr e dei Tfs dei dipendenti pubblici**

Occorre una modifica delle norme sui termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto dei dipendenti pubblici che garantisca l'erogazione di queste prestazioni secondo le regole generali e quindi consentendo anche l'erogazione dei TFS e del TFR nel caso di accesso alla RITA o all'Ape sociale.

#### **9. Emanazione del decreto di semplificazione delle procedure per il pensionamento in caso di lavoro usurante.**

#### **10. Verifica della consistenza delle risorse residue per l'opzione donna e l'ottava salvaguardia relativa agli esodati gestendo le problematiche aperte.**

#### **11. Ribadiamo la necessità di favorire una rapida approvazione della legge di riforma della governance degli Enti previdenziali, che affermi un vero sistema duale con una più precisa ed efficiente ripartizione dei poteri tra l'attività di gestione e l'attività di indirizzo strategico e di sorveglianza**